

(N. 904)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRAITENBERG

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1955

Estensione alle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria delle disposizioni relative all'espletamento di servizi o di operazioni bancarie e al rilascio di garanzie a favore dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge bancaria del 1936 ha classificato, com'è noto, le aziende di credito che raccolgono il risparmio a breve termine nelle seguenti categorie:

- a) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche d'interesse nazionale;
- b) Banche ed Aziende di credito in genere, ivi comprese le Banche popolari;
- c) Filiali di Aziende di credito straniere;
- d) Casse di risparmio;
- e) Monti di credito su pegno;
- f) Casse rurali e artigiane.

La suddetta classificazione, che è una semplice elencazione di categorie tecniche e non di categorie giuridiche, ha creato un grosso equivoco per quanto riguarda la denominazione di Istituti di credito di diritto pubblico perchè si è ritenuto che con questa denomi-

nazione fossero indicati tutti gli Enti o Istituti di diritto pubblico nel significato giuridico dell'espressione e non soltanto i cinque Istituti di credito, ai quali tecnicamente la denominazione in parola è stata attribuita.

Sulla base di tale errata interpretazione della classificazione contenuta nel menzionato articolo 5 della legge bancaria, negli anni successivi al 1936 sono stati emanati molti provvedimenti legislativi e diramate molte circolari ministeriali, che abilitano gli Istituti di credito di diritto pubblico a compiere determinati servizi bancari o operazioni bancarie per conto e a favore di pubbliche Amministrazioni, stabilendo una discriminazione a danno di altri Istituti di diritto pubblico come le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria.

La situazione creatasi non può che considerarsi assurda quando si pensi, per esempio, che una pubblica Amministrazione deve rifiu-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare la garanzia offerta dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed accettare quella di alcuni Istituti di credito di diritto pubblico che, pur avendo la stessa natura giuridica delle Casse di risparmio, hanno una consistenza patrimoniale minore di quella dell'Istituzione lombarda.

Tra i tanti provvedimenti che comportano la discriminazione rilevata si citano:

decreto ministeriale 14 maggio 1948, che stabilisce una cauzione per il deposito dello zucchero nei magazzini fiduciari, mediante fidejussione rilasciata da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche d'interesse nazionale;

decreto presidenziale 29 luglio 1948, n. 1309, che regola la materia relativa alle fidejussioni che possono essere accettate dallo Stato (autorizzate Banche c. s.);

decreto ministeriale 22 settembre 1948, che stabilisce norme per il servizio di cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (autorizzati i soli Istituti di credito di diritto pubblico);

legge 3 dicembre 1948, n. 1388 (conversione del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200), che regola il regime fiscale degli alcool e del benzolo (Banche autorizzate per

il rilascio di fidejussioni: Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale);

legge 22 marzo 1951, n. 205, che stabilisce il regolamento fiscale dei filati e delle fibre tessili naturali e artificiali (Banche autorizzate per il rilascio di fidejussioni: Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale);

legge 20 luglio 1952, n. 1126, che detta disposizioni integrative in materia valutaria con rilascio di fidejussione bancaria a fronte di operazioni di importazioni (Banche autorizzate: Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale);

legge 18 dicembre 1952, n. 3058, che fissa norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 (Banche autorizzate: Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale).

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione ha lo scopo di eliminare l'inconveniente, ponendo le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria in condizione di parità con gli Istituti di credito di diritto pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni relative all'espletamento di servizi o di operazioni bancarie e al rilascio di garanzie a favore dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni sono estese alle Casse di risparmio e ai Monti di credito su pegno di 1^a categoria quando i relativi provvedimenti consentano di avvalersi per detti servizi, operazioni e rilascio di garanzie degli Istituti di credito di diritto pubblico.